



COMUNE DI GENOVA

185 0 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA  
**Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-98 del 26/03/2018**

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A. –  
MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI – APPROVAZIONE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 24 in data 29 marzo 2018.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Pietro Piciocchi;

Premesso che:

- in attuazione della legge regionale n. 6 del 12 aprile 2011 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica) che prevedeva la fusione di Infrastrutture Liguria S.r.l., A.R.E. Liguria S.p.A. ed A.R.R.ED. S.p.A. in una nuova società a cui attribuire le funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, nonché di strumento operativo nell'ambito del settore energetico e dell'edilizia residenziale pubblica, in data 6 giugno 2014 è stata istituita la nuova società “Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A.”;
- IRE è una società del gruppo Filse, finanziaria in house della Regione Liguria, il cui oggetto sociale è determinato mediante apposite leggi regionali, e che si occupa in particolare di servizi di progettazione di ingegneria integrata;
- si configura quindi quale società in house a cascata della Regione Liguria, a totale partecipazione pubblica, che svolge servizi *in affidamento diretto* per l'Ente controllante e per gli altri Enti Pubblici soci; in particolare si configura quale società di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014. La Società svolge l'attività in favore di Regione Liguria e dei soggetti da essa individuati fra cui, in particolare, enti del settore regionale allargato, le ARTE e i Soci, sulla base di apposite convenzioni che ne definiscono finalità e modalità di gestione e controllo;
- attualmente risulta partecipata dai seguenti soci:

<i>Socio</i>	<b>n. azioni</b>	<b>valore</b>	<b>%</b>
<b>F.L.L.S.E. S.P.A.</b>	294.713	294.713,00	79,02
<b>A.R.T.E DELLA PROVINCIA DI GENOVA</b>	27.033	27.033,00	7,25
<b>A.R.T.E. DELLA PROVINCIA DI SAVONA</b>	10.378	10.378,00	2,78
<b>COMUNE DI GENOVA</b>	8.635	8.635,00	2,32
<b>A.R.T.E. – LA SPEZIA</b>	7.365	7.365,00	1,97
<b>A.R.T.E. – IMPERIA</b>	5.691	5.691,00	1,53
<b>PROVINCIA DI SAVONA</b>	5.596	5.596,00	1,5
<b>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA</b>	5.000	5.000,00	1,34
<b>CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA</b>	1.894	1.894,00	0,51
<b>(ALTRI COMUNI E PROVINCIE LIGURI)</b>	6.667	6.667,00	1,78
<b>TOTALE</b>	<b>372.972</b>	<b>372.972,00</b>	<b>100,00</b>

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. n. 82360 del 09/03/2018 il Presidente della Regione Liguria ha trasmesso ai soci di IRE S.p.A. una proposta di modifica dello statuto della società e dei patti parasociali per l'esercizio dell'in house providing in forma congiunta (Allegato A: Schema di Statuto – Allegato B: Schema di Patti Parasociali);

- le deliberande nuove versioni dello Statuto sociale di IRE S.p.A. e dei Patti Parasociali disciplinano le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto tra i soci;

Atteso che:

- gli strumenti e le modalità attraverso i quali i Soci esercitano il controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre alla partecipazione diretta al capitale sociale con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società, sono rappresentati da:

1. l'Assemblea di Coordinamento, prevista dallo Statuto all'art. 25 e dai Patti Parasociali all'art. 3;
2. il controllo sugli atti più significativi, previsti dallo Statuto agli artt. 25 e 26 e dai Patti parasociali all'art. 3;
3. la convenzione, prevista dai Patti parasociali all'art. 6.

- in sintesi essi risultano disciplinati come di seguito riportato:

### 1. Assemblea di Coordinamento

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

L'Assemblea di Coordinamento deve assicurare la cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti a I.R.E. e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.

E' costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi; in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la maggioranza del capitale sociale. Dovendosene in ogni caso garantire l'operatività, in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei suoi componenti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale. A parità di voti prevale la maggioranza del capitale rappresentato.

L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

L'Assemblea di coordinamento delibera sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee, tra cui la relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 26 dello Statuto, nonché in merito ai seguenti documenti trasmessi dall'Organo Amministrativo della Società:

- relazioni semestrali di cui all'articolo 26 dello Statuto;
- piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti.
- 

Ciascuno Socio ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Assemblea di Coordinamento della Società proposte e problematiche attinenti alle attività della Società.

I Soci vigileranno sull'andamento della gestione della Società anche nella prospettiva di un raccordo delle iniziative comuni.

I Soci si obbligano a votare, nell'Assemblea della Società, in modo conforme a quanto votato nell'Assemblea di Coordinamento.

## 2. Controllo sugli atti più significativi

La Società è sottoposta al controllo degli atti più significativi in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione degli Enti pubblici Soci e nelle direttive emanate. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti.

Il controllo da parte dei Soci si esercita attraverso tre diverse modalità temporali come di seguito descritte:

- A) il controllo preventivo esercitabile attraverso l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:
1. della Relazione previsionale programmatica dell'attività di cui all'articolo 26 dello Statuto, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione della Regione Liguria e degli altri Soci pubblici, che dà evidenza del bilancio previsionale;
  2. di piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti; nonché di eventuali ulteriori atti previsti dallo Statuto e dai Patti atti parasociali;
- B) il controllo contestuale esercitabile attraverso:
1. l'approvazione della relazione semestrale sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale di cui all'articolo 26 dello Statuto e di eventuali ulteriori specifici indirizzi, che la Società trasmette ai Soci;
  2. la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
  3. la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società in house;
  4. la possibilità di controlli ispettivi;
- C) il controllo successivo attraverso:
1. l'approvazione del bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori, tra cui la relazione sul governo societario, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati;
  2. le indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo che sarà effettuato dagli uffici competenti per materia, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.

La Società collabora attraverso i propri organi ai fini dell'attività di controllo.

È fatta salva la facoltà dei Soci di richiedere alla Società ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

### 3. Convenzione.

I Soci sottoscrivono con IRE una Convenzione relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali esercitano l'in house sulla stessa, agli affidamenti di attività da parte dei Soci e ai contenuti degli incarichi, ai criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti a IRE per gli specifici affidamenti;

Considerato che la modifica dello statuto di IRE e la condivisione, approvazione e sottoscrizione dei Patti Parasociali da parte dei soci integrano il presupposto per la presentazione di iscrizione di IRE S.p.A. nell'elenco di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016;

Visti:

- l'art. 5 del Codice dei Contratti che definisce i requisiti legittimanti gli affidamenti diretti in house;

- l'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disciplinante l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito presso l'ANAC, e le linee guida dallo stesso emanate;

- gli artt. 9, comma 5, e 7, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 che prevedono per la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali la necessità delle deliberazioni della Giunta Regionale, dei Consigli Comunali e degli organi amministrativi degli altri enti soci di IRE S.p.A.;

Ritenuto pertanto opportuno di sottoporre, per le motivazioni espresse, all'approvazione del Consiglio Comunale lo Schema di Statuto (All. A) e di Schema di Patti Parasociali (All. B) della società IRE S.p.A.;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato il T.U. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. e ii.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto del Comune di Genova;

Visto il disposto dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina l'immediata eseguibilità delle deliberazioni;

La Giunta  
PROPONE  
al Consiglio Comunale

- 1) di approvare lo Schema di Statuto (Allegato A) e lo Schema di Patti Parasociali (Allegato B) di IRE S.p.A., allegati al presente provvedimento quale parte integrante;
- 2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad esprimersi favorevolmente sulle modifiche statutarie e a sottoscrivere i Patti Parasociali provvedendo a tutti gli adempimenti occorrenti per dare esecuzione a quanto deliberato, compreso il recepimento di eventuali integrazioni e/o rettifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della correttezza formale degli atti;
- 3) di dare mandato al Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti della Regione Liguria, c.d. RASA, di presentare domanda di iscrizione all'Elenco A.N.A.C. ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezioni provvedimenti, Provvedimenti organi indirizzo politico;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 185 0 0**

**Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-98 DEL 26/03/2018**

**OGGETTO: INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.  
- MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI – APPROVAZIONE.**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

Allegato A: Schema Statuto IRE

Allegato B: Schema Patti parasociali

Il Dirigente  
[Dott.ssa Lidia Bocca]

## **STATUTO**

### **Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.**

(SCHEMA)

#### **Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico denominata Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A." (detta nel prosieguo per brevità la "Società").

#### **Articolo 2 - Sede**

La Società ha sede in Genova.

L'Organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

#### **Articolo 3 - Durata**

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a termini di legge dall'Assemblea.

#### **Articolo 4 - Oggetto Sociale**

L'oggetto della Società è determinato da Regione Liguria mediante apposite leggi regionali.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L.R. 12 aprile 2011, n.6 e s.mm.ii. la Società svolge attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale con specifico riferimento alla:

- a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto, nonché, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;
- b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attività tecnico amministrative e strumentali.



La società, quale strumento di intervento regionale, in coerenza con l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 6 del 12 aprile 2011 e con le altre normative di riferimento svolge:

- a) attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;
- b) attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;
- c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche;
- d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi, nonché di integrare gli investimenti diretti regionali.

La Società potrà comunque compiere tutte le attività rientranti nei settori energetico, infrastrutturale e del recupero edilizio e urbano ancorché non espressamente elencate nelle precedenti lettere a), b) e c).

La Società potrà altresì compiere tutte le attività ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il conseguimento degli scopi Sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione

della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché e altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

#### **Articolo 5 - Natura giuridica e soggetti destinatari**

La Società si configura quale società di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e s.m.i., in house della Regione, tramite FI.L.S.E. S.p.A., e sottoposta all'esercizio del controllo analogo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e s.m.i..

La Società svolge l'attività in favore di Regione Liguria e dei soggetti da essa individuati fra cui, in particolare, enti del settore regionale allargato, le ARTE e i Soci.

I rapporti tra la Società, la Regione, gli altri soggetti affidatari e i Soci per lo svolgimento delle attività affidate alla Società sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e modalità di gestione e controllo.

Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci. Ai sensi della L.R. 12 aprile 2011, n.6 e ss.mm.ii., rientrano nello svolgimento dei compiti affidati da Regione Liguria le attività svolte per gli enti del settore regionale allargato.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità e soggetti diversi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

#### **Articolo 6 - Capitale Sociale**

Il capitale sociale è di Euro 372.972,00 (Euro trecentosettantaduemilanovecentosettantadue,00) diviso in numero 372.972 (trecentosettantaduemilanovecentosettantadue) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno,00) ciascuna. La maggioranza assoluta del capitale sociale, interamente sottoscritto dai soci pubblici, dovrà comunque essere detenuta da FI.L.S.E.. Per soggetti pubblici si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le pubbliche

amministrazioni ovvero le società il cui capitale è interamente detenuto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni.

Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'Assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalità di legge.

La Società potrà accogliere dai soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

#### **Articolo 7 - Azioni**

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell' articolo 2348, secondo comma, del Codice Civile, l'emissione di azioni fornite di diritti diversi

#### **Articolo 8 - Diritto di opzione**

In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 9 - Cessione di azioni**

E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capitale.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata all'Organo Amministrativo indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.

Entro 30 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Organo Amministrativo.

Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere al prezzo da lui indicato.

#### **Articolo 10 - Conferimenti**

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Organo Amministrativo. Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% in più del tasso ufficiale di sconto.

#### **Articolo 11 - Obbligazioni**

La Società può emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

### **Articolo 12 - Organi Sociali**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

I componenti degli Organi amministrativi e di controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli Organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### **Articolo 13 - Assemblea**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. L'Assemblea si riunisce, di regola, nella Sede sociale salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

### **Articolo 14 - Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento dal Consigliere più anziano, per carica o, in subordine, per età.

### **Articolo 15 - Convocazione dell'Assemblea**

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e

deve pervenire agli azionisti e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo, anche telematico, che ne assicuri il tempestivo ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

In alternativa l'avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e quando la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Articolo 16 - Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea**

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente statuto.

I soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea.

Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

#### **Articolo 17 - Delega**

Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di semplice delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

#### **Articolo 18 - Organo Amministrativo**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di equilibrio di genere negli organi di amministrazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

E' esclusa la carica di Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più anziano d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, salva la rieleggibilità.

La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero cessare uno o più amministratori in corso di mandato, la loro sostituzione dovrà comunque garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende cessato, provvedendosi in tal caso ai sensi dell'articolo 2386, comma 2, cod. civ.. Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

#### **Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo**

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione nei limiti dei poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, con esclusione delle attribuzioni indicate al successivo articolo 26.

L'Organo amministrativo può altresì nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

#### **Articolo 20 - Convocazione dell'Organo Amministrativo**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano, per carica o, in subordine, per età.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovrà essere spedito con lettera raccomandata, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spediti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e nei casi di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spediti con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

#### **Articolo 21 - Deliberazioni dell'Organo Amministrativo**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni e le deliberazioni collegiali del Consiglio di Amministrazione sono valide anche senza regolare convocazione quando intervengono tutti i Consiglieri di Amministrazione in carica, nonché i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

#### **Articolo 22 - Compensi**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Nei modi di legge potranno essere assegnati all'Amministratore Unico o al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, un'indennità di rappresentanza, gettoni di presenza, compensi.

#### **Articolo 23 - Riunioni per audio-video conferenza**

Le riunioni degli organi sociali (Assemblea degli Azionisti e Organo Amministrativo) si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 24 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di equilibrio di genere negli organi di controllo.

Essi durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina anche il loro compenso.

La delibera di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato dei componenti del Collegio Sindacale, tanto effettivi quanto supplenti.

Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero venire a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentreranno i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota riservata al genere meno rappresentato.

Al collegio sindacale non può essere in nessun caso affidata la revisione legale dei conti sulla Società che, pertanto, è esercitata esclusivamente da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo 25 - In house**

Regione Liguria esercita il controllo analogo su I.R.E., quale Società in house, attraverso FI.L.S.E. S.p.A.

A tale fine, in particolare, l'Assemblea ordinaria determina le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, della relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 26.



La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici indirizzi e direttive programmatiche approvate dalla Regione.

I rapporti tra la Società, la FI.L.S.E. S.p.A., per conto di Regione Liguria, e gli eventuali altri soci pubblici per lo svolgimento delle attività affidate sono disciplinati da apposite convenzioni che ne disciplinano finalità e modalità di gestione e controllo.

#### **Articolo 26 - Relazione previsionale e programmatica**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificare la compatibilità con il programma economico regionale e definire le necessarie azioni.

In tale relazione, che costituirà uno specifico capitolo della Relazione previsionale e programmatica di FI.L.S.E., dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o soppressione, in Italia o all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

La relazione dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci e quindi trasmessa a FI.L.S.E. entro il 31 ottobre di ogni anno, al fine della successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

#### **Articolo 27 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre dell'anno. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio.

#### **Articolo 28 - Utili**

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti come segue:

- 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino al limite di legge;
- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali secondo quanto stabilito dall'Assemblea in conformità alle disposizioni in materia di società pubbliche.

#### **Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.

#### **Articolo 30 - Controversie**

Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Genova.

**Articolo 31 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato all'originale:

PAOLO PIACENZA

LORENZO ANSELMI NOTAIO



**PATTI PARASOCIALI**  
**TRA I SOCI**  
**PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO SU**  
**Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.**  
**(SCHEMA)**

I soggetti qui di seguito indicati intervengono alla sottoscrizione della presente scrittura nella loro qualità di Soci della Società Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. (in seguito anche **I.R.E.** o la **“la Società”**), con sede in Via Peschiera, 16 - 16122 Genova iscritta al Registro delle Imprese di Genova con Codice Fiscale e Partita Iva n. 02264880994 R.E.A. 473022:

**Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.**, con sede in Genova (GE), via Peschiera, 16 – 16121 Genova, codice fiscale 00616030102, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche **“FI.L.S.E.”**;

e \_\_\_\_\_

**Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) GENOVA**, con sede in Genova (GE) Via Bernardo Castello 3, codice fiscale 00488430109 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche **“ARTE GENOVA”**;

e

**Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) SAVONA**, con sede in Savona (SV), via Aglietto n. 90, codice fiscale 00190540096 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche **“ARTE SAVONA”**;

e

**COMUNE DI GENOVA**, con sede in Genova (GE), Via Garibaldi 9, codice fiscale 00856930102 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche **“COMUNE DI GENOVA”**;

e

**Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia (ARTE) LA SPEZIA**, con sede in La Spezia (SP), via Via XXIV Maggio 369, codice fiscale 00123420119, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche "ARTE LA SPEZIA";

e \_\_\_\_\_

**Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia (ARTE) IMPERIA**, con sede in Imperia (IM), via Augusto Armelio n. 70, codice fiscale 00127020089 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche "ARTE IMPERIA";

e

**PROVINCIA DI SAVONA**, con sede in Savona (SV), via Sormano 12, codice fiscale 00311260095 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche "PROVINCIA DI SAVONA";

e

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**, con sede in Genova (GE), via Balbi 5, codice fiscale 00754150100 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche "UNIGE";

e

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI GENOVA**, con sede in Genova (GE), via Garibaldi 4, codice fiscale 00796640100 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche "CCIAA DI GENOVA";

e

**COMUNE DELLA SPEZIA**, con sede in La Spezia (SP), Piazza Europa 1, codice fiscale 00211160114 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri

in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DELLA SPEZIA”;

e

**COMUNE DI SAVONA**, con sede in Savona (SV), Corso Italia 19, codice fiscale 00175270099 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI SAVONA”;

e

**COMUNE DI SANREMO**, con sede in Sanremo (IM), Corso Cavallotti 59, codice fiscale 00253750087, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI SANREMO”;

e

**PROVINCIA DELLA SPEZIA**, con sede in La Spezia (SP), via Vittorio Veneto 2, codice fiscale 00218930113 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “PROVINCIA DELLA SPEZIA”;

e

**COMUNE DI BADALUCCO**, con sede in Badalucco (IM), via Bianchi Marco 1 codice fiscale 00250450087, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI BADALUCCO”;

e

**COMUNE DI FINALE LIGURE**, con sede in Finale Ligure (SV), via Pertica 29, codice fiscale 00318330099 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI FINALE LIGURE”;

e

**COMUNE DI OSPEDALETTI**, con sede in Ospedaletti (IM), via XX Settembre 34, codice fiscale 00246880082, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio

ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI OSPEDALETTI”;

e

**COMUNE DI ALASSIO**, con sede in Alassio (SV), Piazza della Libertà 3, codice fiscale 00277920096 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI ALASSIO”;

e

**COMUNE DI PORTO VENERE**, con sede in Portovenere (SP), Via Garibaldi, 9, codice fiscale 00235390119 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI PORTOVENERE”;

e

**COMUNE DI MONTALTO CARPASIO**, con sede in Montalto Carpasio (IM), Via Parlamento, 39 codice fiscale 00247280084, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI MONTALTO CARPASIO”;

e

**COMUNE DI RIVA LIGURE**, con sede in Riva Ligure (IM), Via Nino Bixio 15, codice fiscale 00248350084 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI RIVA LIGURE”;

e

**COMUNE DI QUILIANO**, con sede in Quiliano (SV), Loc. Massape' 21, codice fiscale 00212370092 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI QUILIANO”;

e

**COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE**, con sede in San Lorenzo al Mare (IM), via Aurelia 70 codice fiscale 00246170088, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo

il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE”;

e

**COMUNE DI BALESTRINO**, con sede in Balestrino (SV), Via A. Panizzi, 28 codice fiscale 00338410095, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI BALESTRINO”;

e

**COMUNE DI BERGEGGI**, con sede in Bergoggi (SV), Via De Mari 28/D, codice fiscale 00245250097 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI BERGEGGI”;

e

**COMUNE DI MEZZANEGO**, con sede in Mezzanego (GE), Via Cap. F. Gandolfo, 115 codice fiscale 82002550109, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI MEZZANEGO”;

e

**COMUNE DI BOLANO**, con sede in Bolano (SP), via Piazza Castello 1 codice fiscale 00101560118, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI BOLANO”;

e

**COMUNE DI SARZANA**, con sede in Sarzana (SP) Piazza Matteotti 1 codice fiscale 00192320117, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “COMUNE DI SARZANA”;

premesso che

a) il Capitale sociale di I.R.E. è attualmente pari a Euro 372.972,00 (trecentosettantaduemilanovecentosettantadue/00), ripartito in n. 372.972 azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00), aventi tutte parità di diritti, ed è così ripartito:



- Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A., è titolare di n. 294.713 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 79,02% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 294.713,00;
- ARTE GENOVA, è titolare di n. 27.033 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 7,25% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 27.033,00;
- ARTE SAVONA, è titolare di n. 10.378 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 2,78% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 10.378,00;
- COMUNE DI GENOVA, è titolare di n. 8.635 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 2,32% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 8.635,00;
- ARTE LA SPEZIA, è titolare di n. 7.365 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 1,97% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 7.365,00;
- ARTE IMPERIA, è titolare di n. 5.691 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 1,53% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 5.691,00;
- PROVINCIA DI SAVONA, è titolare di n. 5.596 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 1,50% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 5.596,00;
- UNIGE, è titolare di n. 5.000 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 1,34% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 5.000,00;
- CCIAA DI GENOVA, è titolare di n. 1.894 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,51% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 1.894,00;
- COMUNE DI LA SPEZIA, è titolare di n. 1.193 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,32% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 1.193,00;
- COMUNE DI SAVONA, è titolare di n. 1.193 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,32% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 1.193,00;
- COMUNE DI SANREMO, è titolare di n. 1.193 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,32% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 1.193,00;
- PROVINCIA DELLA SPEZIA, è titolare di n. 596 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,16% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 596,00;
- COMUNE DI BADALUCCO, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
- COMUNE DI FINALE LIGURE, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;

- COMUNE DI OSPEDALETTI, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
  - COMUNE DI ALASSIO, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
  - COMUNE DI PORTO VENERE, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
  - COMUNE DI MONTALTO CARPASIO, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
  - COMUNE DI RIVA LIGURE, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
  - COMUNE DI QUILIANO, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
  - COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
  - COMUNE DI BALESTRINO, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
  - COMUNE DI BERGEGGI, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
  - COMUNE DI MEZZANEGO, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
  - COMUNE DI BOLANO, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
  - COMUNE DI SARZANA, è titolare di n. 178 azioni ordinarie di I.R.E., corrispondenti al 0,05% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 178,00;
- b) i Soci sottoscrittori (in seguito, intesi collegialmente, "Soci"), intendono sottoscrivere dei Patti Parasociali (in seguito i "Patti Parasociali") al fine di prevedere e disciplinare l'esercizio del c.d. "controllo analogo" su I.R.E.; possono aderire ai presenti Patti Parasociali ulteriori Soci pubblici di cui al successivo punto c);
- c) la maggioranza assoluta del capitale sociale, interamente sottoscritto dai soci pubblici, dovrà comunque essere detenuta da FI.L.S.E.. Per soggetti pubblici si intendono, a titolo esemplificativo

e non esaustivo, le pubbliche amministrazioni ovvero società il cui capitale è interamente detenuto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni;

- d) la Società, “in house” di Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A., e di altri Enti pubblici soci, opera secondo il modello dell’“in house providing” stabilito dall’Unione Europea e dall’ordinamento interno a norma dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli Enti pubblici soci;
- e) la Società si configura quale società di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) n.50 ed ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014;
- f) la Società svolge l'attività in favore di Regione Liguria e dei soggetti da essa individuati fra cui, in particolare, enti del settore regionale allargato, le ARTE e i Soci;
- g) nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici partecipanti direttamente o indirettamente alla Società, ovvero da altre persone giuridiche controllate dagli stessi. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. Ai sensi della L.R. 12 aprile 2011, n.6 e ss.mm.ii., rientrano nello svolgimento dei compiti affidati da Regione Liguria le attività svolte per gli enti del settore regionale allargato;
- h) Regione Liguria, tramite FI.L.S.E., e gli Enti pubblici Soci che esercitano su I.R.E. S.p.A., quale Società in house, il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione alle attività e servizi dalla stessa prestati nei loro confronti devono mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale sulla stessa con le modalità di seguito indicate;
- i) i Soci, in particolare, esercitano il controllo analogo congiunto mediante la partecipazione all’Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita e costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, il cui funzionamento è regolato tramite i presenti Patti Parasociali;

tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Soci, concordemente

convengono e sottoscrivono quanto segue

## **Art. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali (di seguito i "Patti Parasociali") ed hanno determinato il consenso dei Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dai Soci stessi ivi manifestata.

## **Art. 2 - OGGETTO - FINALITÀ**

I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di I.R.E. quale società "*in house providing*" per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria, anche tramite FI.L.S.E., e degli altri Soci pubblici, intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già normativamente e statutariamente previsti, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi, su I.R.E..

I presenti Patti Parasociali contengono le regole di governance e di controllo analogo congiunto, oltre quanto previsto dallo Statuto di I.R.E., rafforzando in tal modo l'attività dei Soci nei confronti della Società, che opera secondo il modello "*in house providing*" ai sensi dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016.

I presenti Patti Parasociali disciplinano le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dai Soci nei confronti della Società *in house*.

Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza delle attività esercitate da I.R.E. ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.

## **Art. 3 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO**

Le attività della Società, secondo il modello dell' "*in house*", saranno svolte sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Società e dai presenti Patti Parasociali, che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società.

La Società è sottoposta al controllo degli atti più significativi in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione della Regione Liguria e degli enti pubblici soci e nelle direttive emanate. Tale tipologia di

controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti.

Il controllo si esercita attraverso tre diverse modalità temporali come di seguito descritte:

A) il controllo preventivo esercitabile attraverso l'approvazione di:

1. relazione previsionale programmatica dell'attività di cui all'articolo 26 dello Statuto, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione della Regione Liguria e degli altri Soci pubblici, che dà evidenza del bilancio previsionale;
2. piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti;
3. ogni atto ulteriore previsto dagli statuti e dai patti parasociali;

B) il controllo contestuale esercitabile attraverso:

1. l'approvazione della relazione semestrale sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale di cui all'articolo 26 dello Statuto e di eventuali ulteriori specifici indirizzi;
2. la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
3. la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società in house;
4. la possibilità di controlli ispettivi;

C) il controllo successivo attraverso:

1. l'approvazione del bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori, tra cui la relazione sul governo societario, dando atto dei risultati raggiunti dalle società in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati;
2. le indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo che sarà effettuato dagli uffici competenti per materia, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.

La Società collabora attraverso i propri organi ai fini dell'attività di controllo.

È fatta salva la facoltà dei Soci di richiedere alla Società ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario e, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

Lo strumento attraverso il quale Regione Liguria e i Soci esercitano il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, oltre alla partecipazione al capitale sociale con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società, è rappresentato dall'Assemblea di Coordinamento, costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società. L'Assemblea di Coordinamento deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti a I.R.E. e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.

L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

L'Assemblea di Coordinamento delibera sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee, tra cui la Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 26 dello Statuto, nonché in merito ai seguenti documenti trasmessi dall'Organo Amministrativo della Società:

- relazioni semestrali di cui all'articolo 26 dello Statuto;
- piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti.

Ciascuno Socio ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Assemblea di Coordinamento della Società proposte e problematiche attinenti alle attività della Società.

I Soci vigileranno sull'andamento della gestione della Società anche nella prospettiva di un raccordo delle iniziative comuni.

L'Assemblea di Coordinamento è convocata dal Presidente dell'Assemblea di Coordinamento, nella persona del rappresentante del Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale della Società, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. L'Assemblea di Coordinamento che precede è in ogni caso convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti dell'Assemblea di Coordinamento almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea di Coordinamento si riunisce potendo invitare alle proprie riunioni l'Organo Amministrativo della Società.

In prima convocazione, l'Assemblea di Coordinamento è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la maggioranza del capitale sociale. Dovendo in ogni caso garantirsi l'operatività dell'Assemblea di Coordinamento, in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei suoi componenti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale. A parità di voti prevale la maggioranza del capitale rappresentato.

La segreteria dell'Assemblea di Coordinamento è svolta da personale della Società o di F.I.L.S.E..

Ciascun componente dell'Assemblea di Coordinamento può delegare un sostituto nell'ambito del proprio ente o altro socio per le riunioni dell'Assemblea stessa. L'Assemblea di Coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità.

I Soci si obbligano a votare, nell'Assemblea della Società, in modo conforme a quanto votato dall'Assemblea di Coordinamento.

La violazione, reiterata per almeno 2 (due) volte in un quinquennio, dei presenti Patti Parasociali, costituisce per il Socio inadempiente causa di esclusione dallo stesso.

#### **Art. 4 - CONTROLLI DI TIPO PROGRAMMATARIO OPERATIVO ED ECONOMICO - FINANZIARIO**

I Soci esercitano, attraverso l'Assemblea di Coordinamento, nei confronti della Società *in house*, i poteri di indirizzo anche attraverso la valutazione degli argomenti proposti dall'Organo Amministrativo ai fini delle relative deliberazioni assembleari di cui all'art. 13 dello Statuto.

Inoltre, i Soci determinano, attraverso l'Assemblea di Coordinamento, le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione, ogni anno, della relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 26 dello Statuto sociale.

In particolare, allorquando la Società opera quale strumento di intervento della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 6/2011, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, individua con propria deliberazione il Programma delle attività di interesse regionale da assegnare alla Società; per l'elaborazione di tale Programma, la Regione e i soggetti destinatari delle attività di I.R.E. di cui all'articolo 4, comma 1 della citata L.R. n. 6/2011, possono richiedere alla Società la redazione

di appositi studi di fattibilità sulla base di specifiche convenzioni.

#### **Art. 5 - CONTROLLI ISPETTIVI E INFORMATIVA**

L'Assemblea di Coordinamento svolge attività di controllo ispettivo che si realizza attraverso un sistema informativo periodico attivato con l'Organo Amministrativo della Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa il perseguimento degli scopi sociali.

La Società mette a disposizione i documenti e i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale al compimento di un'efficace verifica. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, dovrà consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative richieste dagli stessi:

- comunicazione con cadenza annuale in ordine agli affidamenti di attività da parte di Regione Liguria e di ogni Socio, anche al fine di verificare il permanere del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- trasmissione preventiva delle convocazioni dell'Organo di amministrazione;
- trasmissione preventiva delle convocazioni delle Assemblee dei Soci, con potere propositivo dei Soci - per il tramite dell'Assemblea di Coordinamento - in merito a specifici argomenti da inserire. Particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della Società ai fini dell'esercizio del controllo da parte dei Soci sullo stesso;
- trasmissione ai Soci dei verbali delle Assemblee dei Soci;
- trasmissione ai Soci, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalle relazioni degli Organi di Amministrazione e controllo e dal verbale di approvazione dell'Assemblea;
- trasmissione ai Soci della Relazione previsionale e programmatica e della relazione semestrale approvate dall'Assemblea.

#### **Art. 6 - CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'IN HOUSE**

I Soci sottoscrivono con IRE una Convenzione relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali esercitano l'"in house" sulla stessa, agli affidamenti di attività da parte dei Soci e ai contenuti degli incarichi, ai criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti a I.R.E. per gli specifici affidamenti.

#### **Art. 7 – AFFIDAMENTI DI ATTIVITÀ**



Gli affidamenti in regime di *in house providing* sono regolamentati, previa valutazione della congruità economica, da Contratti/Convenzioni/Disciplinari aventi il seguente contenuto:

- a) oggetto con dettaglio delle attività;
- b) durata;
- c) illustrazione dei costi;
- d) corrispettivi articolati per singola prestazione con dettagliato raccordo con i centri di costo corrispondenti;
- e) controllo e monitoraggio, rendicontazione;
- f) altri contenuti specifici correlati alla tipologia di attività quali a titolo di esempio: disciplina dei rapporti con l'ente affidante, individuando la struttura amministrativa di riferimento; specifica dei livelli di servizio quali-quantitativi; penali e sanzioni contrattuali; modalità di soluzione delle controversie; modalità di modifica del contratto/convenzione; proprietà e acquisizione dei risultati e dei prodotti.

Le modalità di affidamento delle attività in regime di *in house providing* a I.R.E. e i criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti alla stessa per gli specifici affidamenti, sono definiti nella schema di Convenzione di cui al precedente articolo 6.

In particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la Convenzione

1. dà atto:
  - dei principi generali di congruità a cui rispondono gli affidamenti a I.R.E.;
  - delle convenienze e benefici per la collettività – che non sarebbero riscontrabili ricorrendo al mercato, in virtù degli elementi di I) universalità e socialità, II) efficienza e qualità del servizio, III) economicità (quindi minor costo), IV) ottimale impiego di risorse pubbliche;
2. definisce e codifica specifici criteri di determinazione dei corrispettivi, sulla cui base effettuare la verifica della congruità economica dei singoli incarichi, attraverso la valutazione dei criteri stessi. Sulla base dei suddetti criteri I.R.E. potrà presentare le proposte di attività al Socio.

#### **Art. 8 - DURATA**

I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnovano tacitamente alla loro scadenza, salvo facoltà di recesso dei Soci con preavviso scritto di almeno 30 giorni dalla scadenza. Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci nei confronti di ogni singolo Socio sottoscrittore.

Rimane comunque in facoltà dei Soci deliberare lo scioglimento anticipato dei presenti Patti Parasociali, purché tale decisione raccolga il consenso della maggioranza del 90% della partecipazione azionaria dei Soci che hanno sottoscritto i presenti Patti Parasociali.

#### **Art. 9 - NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE**

L'Organo Amministrativo, ai sensi della lett.a), comma 5, dell'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 è nominato in rappresentanza di tutti i Soci.

Secondo le deliberazioni che saranno assunte dall'Assemblea di Coordinamento con le maggioranze stabilite al precedente art. 3, in sede di Assemblea ordinaria:

- in caso di Amministratore Unico, la nomina avverrà di comune intesa tra i Soci;
- in caso di Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei Consiglieri è designata da FI.L.S.E.. I rimanenti Consiglieri sono designati di comune intesa tra i restanti Soci.

La maggioranza dei membri del Collegio Sindacale è designata da FI.L.S.E.. I rimanenti membri sono designati di comune intesa tra i restanti Soci.

I Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea tra i membri designati dalla FI.L.S.E..

#### **ART. 10 - OBBLIGHI**

Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali.

#### **ART. 11 - RECESSO**

La perdita della qualità di Socio della Società costituisce condizione risolutiva dell'adesione ai presenti Patti Parasociali e pertanto determina l'immediato venir meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali.

#### **ART. 12 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali sono adottate dalla Regione e saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dalla maggioranza dei Soci.

L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

#### **ART. 13 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova.

**Art. 14 - NORMA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E PUBBLICITÀ**

I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa I, del D.P.R. 131/1986.

Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.

Genova, \_\_\_\_\_ 2018

FI.L.S.E. S.p.A.

\_\_\_\_\_

ARTE GENOVA

\_\_\_\_\_

ARTE SAVONA

\_\_\_\_\_

COMUNE DI GENOVA

\_\_\_\_\_

ARTE LA SPEZIA

\_\_\_\_\_

ARTE IMPERIA

\_\_\_\_\_

PROVINCIA DI SAVONA

---

UNIGE

---

CCIAA DI GENOVA

---

COMUNE DI LA SPEZIA

---

COMUNE DI SAVONA

---

COMUNE DI SANREMO

---

PROVINCIA DELLA SPEZIA

---

COMUNE DI BADALUCCO

---

COMUNE DI FINALE LIGURE

---

COMUNE DI OSPEDALETTI

---

COMUNE DI ALASSIO

---

COMUNE DI PORTO VENERE

---

COMUNE DI MONTALTO CARPASIO

---

COMUNE DI RIVA LIGURE

---

COMUNE DI QUILIANO

---

COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE

---

COMUNE DI BALESTRINO

---

COMUNE DI BERGEGGI

---

COMUNE DI MEZZANEGO

---

COMUNE DI BOLANO

---

COMUNE DI SARZANA

---



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
185 0 0 N. 2018-DL-98 DEL 26/03/2018 AD OGGETTO:**

**INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE  
LIGURE - I.R.E. S.P.A. – MODIFICHE STATUTARIE E PATTI  
PARASOCIALI – APPROVAZIONE.**

<p align="center"><b>PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</b></p>
---

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento</p>
--

28/03/2018

Il Dirigente Responsabile  
[Dott.ssa Lidia Bocca]